

# dossier

XIX Legislatura

8 ottobre 2024

## Attuazione della delega per l'efficienza del processo civile

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata

### Atto del Governo n. 137-*bis*

Ai sensi dell'articolo 1, commi 2, quinto e sesto periodo, e 3, della legge 26 novembre 2021, n. 206



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ [studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it) – ✕ [@SR\\_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 371



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Giustizia

Tel. 06 6760-9148 - ✉ [st\\_giustizia@camera.it](mailto:st_giustizia@camera.it) – ✕ [@CD\\_giustizia](https://www.instagram.com/CD_giustizia)

Atto del Governo n. 137-*bis*

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

gi0065

# INDICE

<b>SCHEDA DI LETTURA .....</b>	<b>3</b>
<b>TABELLA DI RAFFRONTO .....</b>	<b>7</b>



## SCHEMA DI LETTURA

Lo schema di decreto legislativo in esame (**AG 137-bis**), adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 206 del 2021, contiene disposizioni correttive e di coordinamento del decreto legislativo n. 149 del 2022, c.d. "riforma Cartabia del processo civile".

La [legge n. 206 del 2021](#), analogamente alla parallela riforma del processo penale (legge n. 134 del 2021), presenta un duplice contenuto: da una parte delega il Governo alla riforma del processo civile, dettando specifici principi e criteri direttivi, e dall'altra modifica direttamente alcune disposizioni sostanziali e processuali relative ai procedimenti in materia di diritto di famiglia, esecuzione forzata e accertamento dello stato di cittadinanza.

Quanto al **procedimento per l'adozione dei decreti legislativi** attuativi, la legge delega prevede, all'art. 1, commi 1-3:

- che gli schemi siano adottati su **proposta del Ministro della giustizia** di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;
- che le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari abbiano **60 giorni** di tempo dalla trasmissione degli schemi alle Camere per esprimere il proprio **parere**; in assenza di parere parlamentare il Governo potrà, allo spirare del termine di 60 giorni, emanare comunque i decreti legislativi;
- che **se il Governo non intende conformarsi ai predetti pareri**, deve trasmettere nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione; le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari avranno 20 giorni di tempo per esprimersi (c.d. **doppio parere**). Decorso tale termine, i decreti potranno essere comunque emanati;
- che dall'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della riforma, il Governo abbia a disposizione ulteriori **24 mesi per** eventuali **disposizioni integrative o correttive**, da introdurre nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge n. 206 del 2021.

In attuazione della delega, è stato approvato in via preliminare dal Governo, in data 15 febbraio 2024, lo schema di decreto legislativo – [AG](#)

[137](#), trasmesso per il parere parlamentare alle Camere (per una disamina puntuale delle disposizioni recate dal provvedimento, si rimanda al [dossier di documentazione](#) predisposto in occasione della trasmissione dell'AG 137).

Il provvedimento è stato assegnato alle Commissioni giustizia di Camera e Senato in sede consultiva (la **2<sup>a</sup> Commissione del Senato** ha espresso [parere favorevole con osservazioni in data 21 maggio 2024](#), mentre la **II Commissione della Camera** ha espresso [parere favorevole con osservazioni il 6 agosto 2024](#)) e alle Commissioni bilancio di Camera e Senato in sede consultiva per i profili finanziari (ambedue le Commissioni hanno reso il parere in data 10 aprile 2024).

Successivamente all'espressione dei suddetti pareri parlamentari il Governo, ritenendo di **non accogliere integralmente le osservazioni** ivi contenute, in attuazione di quanto previsto dalla legge delega, ha quindi trasmesso nuovamente lo schema di decreto legislativo (n. 137-bis) alle Camere per l'espressione di un ulteriore parere da parte delle Commissioni giustizia e bilancio di Camera e Senato. Le Commissioni dovranno pronunciarsi **entro il termine del 23 ottobre 2024**.

Nel rinviare alla tabella che segue per una trattazione analitica delle modificazioni recepite nello schema di decreto in esame, tra le **osservazioni non accolte dal Governo**, rispetto alle quali sono stati forniti i necessari elementi integrativi, si segnalano in particolare:

- la possibilità di innovare l'**art. 40 c.p.c.** prevedendo una disciplina *ad hoc* sulla **connessione** tra procedimenti assoggettati al nuovo **rito speciale famiglia e procedimenti assoggettati ad altri riti**: al riguardo il Governo ricorda che nella riforma si è ritenuto di dare continuità al consolidato orientamento del giudice di legittimità formatosi in caso di connessione tra cause assoggettate al rito famiglia e cause assoggettate al rito ordinario, orientamento che qualifica tale connessione come “debole”;
- la possibilità di circoscrivere la portata operativa dell'**art. 96, comma 4, c.p.c.** ai soli casi prescritti dai primi due commi con esclusione del comma terzo, prevedendo, pertanto, che la **sanzione**, costituita dalla condanna al pagamento di una somma non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000, **non segua in modo automatico alla soccombenza**: al riguardo, secondo quanto riportato dal Governo, l'applicazione del quarto comma dell'articolo 96 c.p.c. presuppone che

sia stato pronunciato, dal giudice, il provvedimento di condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, previsto dal terzo comma del medesimo articolo. Tale provvedimento non è adottato in ogni ipotesi di soccombenza, ma si iscrive nell'ambito della responsabilità aggravata regolata dall'articolo 96 c.p.c. e presuppone che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, o abusando del processo;

- la modifica dell'**art. 127-ter, primo comma, c.p.c** di prevedere la fissazione di **due termini**, in luogo dell'unico termine attualmente previsto, **uno per le note scritte e un altro per la replica**, al fine di garantire il principio del contraddittorio e considerato che la trattazione scritta sostituisce l'udienza di presenza dove è possibile un contraddittorio pieno: il Governo ritiene che una simile impostazione determinerebbe una eccessiva dilatazione dei tempi, rilevando che il principio del contraddittorio sarebbe comunque fatto salvo stante la possibilità per il giudice, nell'ambito dei propri poteri di direzione del procedimento, di fissare un'udienza o di concedere termini per replicare in iscritto;
- l'introduzione nei **procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie** (fuori dai casi in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere di cui al Libro Secondo, Titolo IV-bis, Capo III, Sezione I) di un'**udienza ulteriore**, prima dell'udienza di trattazione, al fine di tentare la conciliazione prima che intervenga la barriera delle preclusioni anche istruttorie: al riguardo il Governo ha ritenuto che l'introduzione, in via generalizzata e obbligatoria, di una ulteriore udienza determinerebbe il prolungamento dei tempi del processo, a detrimento della parte più debole, nonché la proposizione di ricorsi per l'adozione dei provvedimenti indifferibili, con conseguente aumento del contenzioso;
- all'**art 473-bis.8, terzo comma, c.p.c.** specificare i compiti e i poteri del **curatore speciale del minore**: al riguardo il Governo non ha ritenuto necessaria una specificazione dei poteri del curatore speciale, rilevando che, in quanto parte del processo, allo stesso sono attribuiti tutti i poteri propri della parte;
- la modifica dell'**art. 492-bis c.p.c** al fine di coordinare le varie fasi della **procedura esecutiva** (in particolar modo la consegna al creditore del verbale con le risultanze delle ricerche telematiche di cui al quarto comma e le successive fasi di esecuzione del pignoramento e di comunicazione dell'estratto del verbale al terzo): al riguardo il Governo

ricorda che la disciplina dettata dall'articolo 492-*bis* c.p.c. è completata dalla norma contenuta all'articolo 543 c.p.c., che disciplina le ulteriori modalità di prosecuzione della procedura, senza che emergano profili di incertezza interpretativa tali da rendere necessarie modifiche normative.

Si segnala, infine, che l'art. 3, comma 2, lett. *b*), alinea, reca modifiche al terzo comma dell'art. 163-*bis*, c.p.c., tuttavia, a seguito dell'abrogazione del secondo comma del citato articolo ad opera dell'art. 3, comma 12, lett. *b*), del decreto legislativo n. 149 del 2022, la novella proposta andrebbe riferita al secondo comma del citato art. 163-*bis* c.p.c..

*Si valuti, pertanto, l'opportunità di aggiornare il riferimento normativo contenuto nella novella di cui all'art. 3, comma 2, lett. b), alinea, dello schema di decreto in esame.*

## TABELLA DI RAFFRONTO

Di seguito si riportano in formato tabellare le **modificazioni apportate** in accoglimento dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari rispetto allo schema di decreto originariamente trasmesso, nonché le **motivazioni** sulla base delle quali il Governo ha ritenuto di non recepire alcune osservazioni contenute nei predetti pareri.

<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia della Camera dei deputati</u>	<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia del Senato</u>	Esito	Elementi di valutazione desumibili dalla relazione illustrativa
<p>1. <b>all'art. 38 c.p.c.</b> – in cui viene opportunamente inserito il riferimento all'art. 171-<i>bis</i> c.p.c. trattandosi di una previsione di carattere generale, destinata ad operare anche al di fuori del processo ordinario di cognizione di primo grado (v. ad es. Cass., S.U., n. 11866/2020) - di specificare che essa opera anche nel rito semplificato e nel processo dinanzi al Giudice di pace;</p>		<p><b>accolta</b></p>	

<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia della Camera dei deputati</u>	<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia del Senato</u>	Esito	Elementi di valutazione desumibili dalla relazione illustrativa
<p>2. all'articolo 3, comma 1 - con riferimento alla connessione tra processi assoggettati al nuovo rito di famiglia, disciplinato dagli art. 473-bis e ss. c.p.c. e i processi assoggettati ad altro rito - di aggiungere un'ulteriore lettera volta ad integrare <b>l'articolo 40 c.p.c.</b> per tenere nella dovuta considerazione la specialità del nuovo rito di famiglia;</p>		<b>non accolta</b>	<p>Il Governo ricorda che nella riforma si è ritenuto di dare continuità al consolidato orientamento del giudice di legittimità formatosi in caso di connessione tra cause assoggettate al rito famiglia e cause assoggettate al rito ordinario, orientamento che qualifica tale connessione come “debole” (cfr., <i>ex multis</i>, Cass. Ordinanza n. 11964/2022 e sentenza n. 3316/2017, n. 11828/2009). Secondo il Governo l'esplicita previsione di un ulteriore principio che consenta la trattazione unitaria di tali procedimenti interverrebbe dunque su una situazione consolidata che allo stato non appare determinare dubbi interpretativi e consente la più sollecita e rapida trattazione dei procedimenti in materia di famiglia.</p>
<p>3. all'articolo 3, comma 1, di aggiungere</p>	<p>- con riferimento all'<b>articolo 47 del codice di</b></p>	<b>accolta</b>	

<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia della Camera dei deputati</u>	<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia del Senato</u>	Esito	Elementi di valutazione desumibili dalla relazione illustrativa
un'ulteriore lettera che modifichi l' <b>articolo 47 c.p.c.</b> al fine di prevedere un termine più ampio per il deposito delle difese da parte del resistente rispetto a quello assegnato al ricorrente per il deposito del ricorso, in quanto non è possibile prevedere che il resistente debba depositare le proprie difese nello stesso termine assegnato al ricorrente per il deposito del ricorso, poiché il fascicolo telematico non è ancora formato;	<b>procedura civile</b> in materia di regolamento di competenza, valuti il Governo di ampliare il termine da venti a quaranta giorni poiché l'informatizzazione del fascicolo in Corte di cassazione non rende possibile per il resistente depositare le proprie difese nello stesso termine assegnato al ricorrente per il deposito del ricorso, perché il fascicolo telematico non è ancora formato		
	- con riferimento all' <b>articolo 96</b> del codice di procedura civile, valuti il Governo l'opportunità di limitare l'operatività del quarto comma ai	<b>non accolta</b>	Secondo quanto riportato dal Governo, l'applicazione del quarto comma dell'articolo 96 c.p.c. presuppone che sia stato pronunciato, dal giudice, il provvedimento di

<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia della Camera dei deputati</u>	<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia del Senato</u>	<b>Esito</b>	<b>Elementi di valutazione desumibili dalla relazione illustrativa</b>
	<p>soli casi previsti dai primi due commi del citato articolo con esclusione del comma terzo, prevedendo che la sanzione, costituita dalla condanna al pagamento di una somma non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000, non segua in modo automatico alla soccombenza, previsione che andrebbe in modo irragionevole ad incidere sul diritto di difesa;</p>		<p>condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, previsto dal terzo comma del medesimo articolo. Tale provvedimento non è adottato in ogni ipotesi di soccombenza, ma si iscrive nell'ambito della responsabilità aggravata regolata dall'articolo 96 c.p.c. e presuppone che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, o abusando del processo. La sua pronuncia da parte del giudice costituisce quindi una mera possibilità, ancorata alla ricorrenza di una condotta processuale connotata da mala fede, colpa grave o, secondo alcune pronunce, di "abuso del processo". L'applicazione del quarto comma dell'articolo 96 c.p.c. è quindi anch'essa sottoposta alla valutazione del giudice in ordine alla ricorrenza dei medesimi presupposti previsti per la condanna di cui al</p>

<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia della Camera dei deputati</u>	<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia del Senato</u>	<b>Esito</b>	<b>Elementi di valutazione desumibili dalla relazione illustrativa</b>
			terzo comma. La disposizione in questione, pertanto, non sarebbe correlata in modo automatico alla mera soccombenza e presuppone la sussistenza dei medesimi requisiti previsti per la condanna di cui al comma terzo. Ad avviso del Governo, dunque, non si ravvisano compromissioni del diritto di difesa. La sua pronuncia da parte del giudice costituisce una mera possibilità, ancorata alla ricorrenza di una condotta processuale connotata da mala fede, colpa grave o, secondo alcune pronunce, di “abuso del processo”.
4. <b>agli articoli 122 e 123 c.p.c.</b> , di adeguare le disposizioni citate in relazione al giuramento dell'interprete e del traduttore a quanto previsto dall'articolo 193, comma secondo, c.p.c., a norma del quale il	- con riferimento agli <b>articoli 122 e 123</b> del codice di procedura civile, valuti il Governo di adeguare le disposizioni citate in relazione al giuramento dell'interprete e del traduttore a quanto previsto dall'articolo 193,	<b>parzialmente accolta</b>	Attraverso la novella di cui all'art. 3, co. 1, lett. g), lo schema di decreto adegua la previsione relativa al giuramento del traduttore di cui all'art. 123 c.p.c. alla facoltà, prevista per il consulente tecnico di ufficio dall'art. 193 c.p.c., di depositare una dichiarazione sottoscritta con firma

<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia della Camera dei deputati</u>	<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia del Senato</u>	<b>Esito</b>	<b>Elementi di valutazione desumibili dalla relazione illustrativa</b>
giudice «può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale»;	comma secondo, del codice di procedura civile, a norma del quale il giudice «può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale»		digitale contenente il giuramento. Il Governo non ha invece ritenuto di incidere sulla disposizione dell'art. 122 c.p.c., relativo all'interprete, in quanto si tratterebbe di attività da prestare necessariamente in udienza, preceduta dal giuramento.
5. all'articolo 127-ter, primo comma, c.p.c, di prevedere la fissazione di due termini, in luogo dell'unico termine attualmente previsto, uno per le note scritte e un altro per replica, al fine di garantire il principio del contraddittorio e considerato che la trattazione scritta sostituisce l'udienza di presenza dove è possibile un contraddittorio pieno;		<b>non accolta</b>	Il Governo non ritiene di opportuno recepire l'osservazione in considerazione del fatto che la concessione di due termini determinerebbe una dilatazione dei tempi del processo e che le note scritte fano seguito a precedenti difese scritte nelle quali le parti hanno già svolto le proprie argomentazioni, cosicché la contestualità del deposito non determinerebbe violazioni del diritto di difesa. Inoltre, il principio del contraddittorio sarebbe fatto salvo, posto che nei casi in cui, a seguito del deposito delle note scritte, vi sia necessità di un ulteriore contraddittorio, il

<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia della Camera dei deputati</u>	<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia del Senato</u>	<b>Esito</b>	<b>Elementi di valutazione desumibili dalla relazione illustrativa</b>
			giudice può utilizzare i propri poteri di direzione del procedimento fissando un'udienza o concedendo termini per replicare per iscritto.
<p><b>6. all'art. 127-ter, secondo comma, e 128, ultimo periodo, c.p.c.,</b> - che consentono al giudice di disporre la sostituzione dell'udienza pubblica prevista dall'art. 128 c.p.c. con le note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c., - di verificare la coerenza con il principio dell'equo processo – di cui la pubblicità delle udienze è un corollario – e con gli stessi principi e criteri direttivi di delega, tenuto conto che la vigente disciplina dispone che le udienze di discussione siano</p>		<b>non accolta</b>	<p>Il Governo afferma che la disposizione è attuativa del criterio enunciato dall'art. 1, comma 17, lett. m), della legge n. 206 del 2021, che non opera distinzioni in relazione alla tipologia delle udienze che possono essere sostituite con il deposito di note scritte e che la compatibilità della modifica con il principio dell'equo processo e della pubblicità delle udienze pubbliche è assicurata dalla previsione per cui la sostituzione è consentita solo in assenza di opposizione, che può provenire anche da una sola delle parti e non sarebbe quindi rimessa all'assoluta discrezionalità del magistrato.</p>

<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia della Camera dei deputati</u>	<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia del Senato</u>	Esito	Elementi di valutazione desumibili dalla relazione illustrativa
<p>pubbliche a pena di nullità (art. 128, primo comma, c.p.c.) e che la sostituzione dell'udienza pubblica con il deposito di note scritte diverrebbe una modalità di celebrazione affidata all'assoluta discrezionalità del magistrato;</p>			
<p>7. <b>all'art. 134 c.p.c.</b> - secondo cui l'ordinanza collegiale deve essere sottoscritta non solo dal presidente, ma anche dall'estensore - di verificare se la firma dell'estensore, rispetto alle ordinanze della Corte di cassazione, possa costituire un fattore di rallentamento della fase decisionale e possa porsi in contrasto con la</p>		<b>accolta</b>	

<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia della Camera dei deputati</u>	<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia del Senato</u>	Esito	Elementi di valutazione desumibili dalla relazione illustrativa
prassi di apposizione della firma digitale in uso da tempo;			
8. <b>all'art. 163-<i>bis</i></b> , secondo comma, ultimo periodo, c.p.c. - recante la fattispecie dell'anticipazione dell'udienza su istanza del convenuto, per la quale sono previsti termini liberi di cinque giorni per la comunicazione all'attore della nuova data di udienza – di coordinare i termini previsti per le attività disciplinate dall'art. 171- <i>bis</i> e 171- <i>ter</i> c.p.c., al fine di consentire al giudice di effettuare le verifiche preliminari e alle parti di rispettare i termini per il deposito delle memorie integrative;		<b>accolta</b>	

<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia della Camera dei deputati</u>	<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia del Senato</u>	Esito	Elementi di valutazione desumibili dalla relazione illustrativa
9. <b>all'articolo 168 del c.p.c.</b> – secondo cui non è più il cancelliere che certifica il deposito dell'atto bensì il sistema informatico - di precisare quale sia l'attività del cancelliere nella formazione del fascicolo d'ufficio;		<b>accolta</b>	
10. con riferimento alle modifiche <b>dell'articolo 171-bis c.p.c.</b> - in materia di verifiche preliminari - di coordinare la nuova fase del processo diretta proprio a verificare l'integrità del contraddittorio con quanto previsto dall'articolo 290 del codice di procedura civile che continua a collocare la eventuale	- con riferimento alle modifiche <b>dell'articolo 171-bis</b> del codice di procedura civile in materia di verifiche preliminari di cui all'articolo 3, comma 2, lettera <i>h</i> ) dello schema di decreto, valuti il Governo di coordinare la nuova fase del processo diretta proprio a verificare l'integrità del contraddittorio con quanto previsto dall'articolo 290 del codice di	<b>accolta</b>	

<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia della Camera dei deputati</u>	<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia del Senato</u>	Esito	Elementi di valutazione desumibili dalla relazione illustrativa
<p>richiesta del convenuto alla prosecuzione del processo all'udienza di prima comparizione <i>ex</i> articolo 183 del codice di procedura civile; si raccomanda pertanto di modificare anche l'articolo 290 del codice di procedura civile prevedendo che la contumacia dell'attore è dichiarata dal giudice con il decreto di cui all'articolo 171-<i>bis</i> e che se il convenuto non fa richiesta di prosecuzione del giudizio entro il termine di cui all'articolo 171-<i>ter</i> n. 1, il giudice istruttore dispone che la causa sia cancellata dal ruolo e che il processo si estingue;</p>	<p>procedura civile che continua a collocare la eventuale richiesta del convenuto alla prosecuzione del processo all'udienza di prima comparizione <i>ex</i> articolo 183 del codice di procedura civile. Si raccomanda pertanto di modificare anche l'articolo 290 del codice di procedura civile prevedendo che la contumacia dell'attore è dichiarata dal giudice con il decreto di cui all'articolo 171-<i>bis</i> e che se il convenuto non fa richiesta di prosecuzione del giudizio entro il termine di cui all'articolo 171-<i>ter</i> n. 1), il giudice istruttore dispone che la causa sia cancellata dal ruolo e che il processo si</p>		

<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia della Camera dei deputati</u>	<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia del Senato</u>	Esito	Elementi di valutazione desumibili dalla relazione illustrativa
	estingue;		
11. <b>all'articolo 281-undecies c.p.c.</b> , di eliminare il richiamo dell'avvertimento di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 7), che appare incoerente rispetto alla funzione del rito semplificato;	- con riferimento all' <b>articolo 281-undecies</b> del codice di procedura civile, valuti il Governo l'eliminazione del richiamo dell'avvertimento di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 7), che appare incoerente rispetto alla funzione del rito semplificato;	<b>accolta</b>	
12. <b>all'art. 290 c.p.c.</b> - che continua a collocare "l'interpello" del convenuto circa l'interesse alla prosecuzione del processo all'udienza <i>ex art.</i> 183 c.p.c. con conseguente dispendio di tempi e attività - di adeguare tale disposizione alla nuova disciplina introdotta con le modifiche dell'art. 171 e 171- <i>bis</i> c.p.c.;		<b>accolta</b>	

<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia della Camera dei deputati</u>	<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia del Senato</u>	Esito	Elementi di valutazione desumibili dalla relazione illustrativa
13. <b>all'art. 350 c.p.c.</b> , di verificare se siano utilizzate correttamente le locuzioni di "giudice", "collegio" e "giudice istruttore" al fine di meglio definirne compiti e poteri;		<b>non accolta</b>	Il Governo rileva che l'art. 350 c.p.c. si riferisce alla trattazione dell'appello tanto innanzi alla corte d'appello (ipotesi nella quale la trattazione è affidata all'istruttore, se nominato, mentre la decisione è collegiale) quanto davanti al tribunale (in tal caso, l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico) come chiarito dal primo comma della disposizione. Il termine "giudice" ha carattere generale e si riferisce all'organo giudicante, pertanto, il Governo afferma che venga correttamente utilizzato al secondo, terzo e quarto comma, in quanto tali disposizioni, nel riferirsi al giudice, sono finalizzate a stabilire la procedura applicabile alla trattazione della causa in grado di appello e non individuano la ripartizione dei compiti e dei poteri attribuiti, innanzi alla corte di appello, al giudice istruttore e al collegio.

<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia della Camera dei deputati</u>	<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia del Senato</u>	<b>Esito</b>	<b>Elementi di valutazione desumibili dalla relazione illustrativa</b>
			La suddivisione di tali compiti sarebbe infatti già chiarita con l'introduzione dell'ultimo comma dell'art. 350 c.p.c. da parte del decreto legislativo in esame
	- con riferimento all' <b>articolo 380-bis, ultimo comma</b> , del codice di procedura civile in materia di decisione in forma accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili, o manifestamente infondati si prevede, all'ultimo comma, un obbligo sanzionatorio in capo alla Corte di Cassazione che nel definire il giudizio in conformità alla proposta «applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96 del codice di procedura civile»: si invita il Governo a valutare, come	<b>non accolta</b>	Ad avviso del Governo la proposta non pare condivisibile, posto che la norma prevede l'applicazione del terzo e quarto comma dell'articolo 96 c.p.c. L'articolo 96, comma terzo, c.p.c. prevede la possibilità – e non l'obbligo – per il giudice di condannare la parte soccombente a una somma equitativamente determinata in favore della controparte, mentre l'applicazione del quarto comma presuppone che sia stata pronunciata la condanna di cui al terzo comma ed è pertanto anch'essa sottoposta alla valutazione del giudice. Non si verificherebbe pertanto un'ipotesi di automatica applicazione della disciplina in materia di condanna per responsabilità

<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia della Camera dei deputati</u>	<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia del Senato</u>	<b>Esito</b>	<b>Elementi di valutazione desumibili dalla relazione illustrativa</b>
	sopra rilevato, la espunzione della ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 96 nel caso di mera soccombenza trattandosi di penalizzazione iniqua ed eccessiva e comunque limitativa del diritto alla difesa;		processuale aggravata. Il Governo riporta inoltre che la giurisprudenza della Cassazione ha escluso che l'articolo 380- <i>bis</i> , comma terzo, c.p.c. preveda l'applicazione automatica delle sanzioni previste dal terzo e quarto comma dell'articolo 96 c.p.c. (Cass. SSUU, ordinanza n. 36069 del 2023)
14. <b>all'art. 380-<i>bis</i>, secondo comma</b> , c.p.c., - dedicato alla decisione in forma accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili, o manifestamente infondati nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, secondo cui la richiesta del ricorrente di procedere con la decisione venga formulata dal difensore "munito di una nuova procura speciale" – di verificare se ciò non		<b>accolta</b>	

<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia della Camera dei deputati</u>	<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia del Senato</u>	Esito	Elementi di valutazione desumibili dalla relazione illustrativa
costituisca un aggravio per la parte e per il suo difensore (già munito, ai sensi dell'art. 365 c.p.c., di procura speciale per il ricorso);			
	- con riferimento all' <b>articolo 391- quater del codice di procedura civile</b> , in materia di revocazione per contrasto con una sentenza della Corte EDU, valuti il Governo di far iniziare il decorso del termine dei sessanta giorni previsto per la richiesta di revocazione dalla data di definitività della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e non dalla comunicazione o dalla pubblicazione della sentenza medesima, in quanto il regolamento della	<b>accolta</b>	

<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia della Camera dei deputati</u>	<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia del Senato</u>	Esito	Elementi di valutazione desumibili dalla relazione illustrativa
	Corte EDU prevede che nei novanta giorni dalla pronuncia di una Camera della Corte europea le parti possono chiedere un riesame della questione alla Grande Camera;		
15. agli <b>articoli 410 e 412-ter c.p.c.</b> , di prevedere, in coerenza con il processo di digitalizzazione del processo civile, l'estensione alla disciplina delle conciliazioni in materia di lavoro della possibilità di svolgimento in modalità telematica, già prevista per la negoziazione assistita, per agevolare il confronto e negoziazione tra le parti, aumentando le possibilità di favorevole definizione della	- con riferimento agli <b>articoli 410 e 412-ter del codice di procedura civile</b> , valuti il Governo di prevedere, in coerenza con il processo di digitalizzazione del processo civile, l'estensione alla disciplina delle conciliazioni in materia di lavoro della possibilità di svolgimento in modalità telematica, già prevista per la negoziazione assistita, per agevolare il confronto e negoziazione tra le parti, aumentando le possibilità di	<b>non accolta</b>	Le osservazioni non sono state recepite in questa sede, in quanto la disposizione relativa all'estensione della possibilità di svolgimento in modalità telematica delle conciliazioni in materia di lavoro è stata inserita, come riformulazione governativa di un emendamento parlamentare, nel disegno di legge in materia di lavoro (A.C. 1532-bis), specificatamente nell'art. 20.

<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia della Camera dei deputati</u>	<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia del Senato</u>	Esito	Elementi di valutazione desumibili dalla relazione illustrativa
controversia in via stragiudiziale;	favorevole definizione della controversia in via stragiudiziale.		
16. ad esclusione dei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere di cui al Libro Secondo, Titolo IV- <i>bis</i> , Capo III, Sezione I - tenuto conto della specificità del rito, anche in considerazione della prassi elaborata nelle sedi giudiziarie e della necessità di favorire soluzioni conciliative e nell'interesse a che il procedimento si risolva in modo consensuale - di prevedere l'introduzione di una udienza volta a tentare la conciliazione prima che intervenga la barriera delle	-ad esclusione dei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere di cui al Libro Secondo, Titolo IV- <i>bis</i> , Capo III, Sezione I valuti il Governo, tenuto conto della specificità del rito, anche in considerazione della prassi elaborata nelle sedi giudiziarie e della necessità di favorire soluzioni conciliative e nell'interesse a che il procedimento si risolva in modo consensuale, di prevedere l'introduzione di una udienza volta a tentare la conciliazione prima che intervenga la barriera delle preclusioni anche	<b>non accolta</b>	Il Governo ha ritenuto che l'introduzione, in via generalizzata e obbligatoria, di una ulteriore udienza determinerebbe il prolungamento dei tempi del processo, a detrimento della parte più debole, nonché la proposizione di ricorsi per l'adozione dei provvedimenti indifferibili, con conseguente aumento del contenzioso. Inoltre, viene osservato che l'attuale formulazione non esclude, comunque, che il giudice, nell'esercizio dei propri poteri di direzione del processo, possa fissare un'udienza precedente alla scadenza delle preclusioni istruttorie, di ufficio o su richiesta delle parti, nei casi in cui appaia probabile la conciliazione; mentre sarebbe contraria rispetto al fine acceleratorio e di concentrazione perseguito dalla

<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia della Camera dei deputati</u>	<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia del Senato</u>	Esito	Elementi di valutazione desumibili dalla relazione illustrativa
preclusioni anche istruttorie, implementando una fase precedente al deposito delle memorie che prevedono una <i>discovery</i> completa delle linee difensive: si propone di valutare una udienza, costituite le parti, prima dell'udienza di trattazione, all'interno della quale consentire alle parti, regolarmente costituite, di valutare una ipotesi di conciliazione alla udienza oppure valutare di prevedere alla prima udienza il tentativo di conciliazione e prevedere all'esito della stessa un termine per la precisazione delle domande e per la precisazione delle istanze istruttorie postergando la	istruttorie, implementando una fase precedente al deposito delle memorie che prevedono una <i>discovery</i> completa delle linee difensive: si propone di valutare una udienza, costituite le parti, prima dell'udienza di trattazione, all'interno della quale consentire alle parti, regolarmente costituite, di valutare una ipotesi di conciliazione alla udienza oppure valutare di prevedere alla prima udienza il tentativo di conciliazione e prevedere all'esito della stessa un termine per la precisazione delle domande e per la precisazione delle istanze istruttorie postergando la barriera preclusiva		riforma, in linea con gli obiettivi PNRR, la previsione di un'udienza precedente alla scadenza delle preclusioni istruttorie in via generalizzata.

<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia della Camera dei deputati</u>	<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia del Senato</u>	Esito	Elementi di valutazione desumibili dalla relazione illustrativa
barriera preclusiva e permettendo così alle parti di trovare un accordo prima della totale <i>discovery</i> ;	e permettendo così alle parti di trovare un accordo prima della totale <i>discovery</i> ;		
17. <b>all'art. 473-bis</b> , che prevede l'applicabilità del nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglie alle domande di risarcimento dei danni per illecito endofamiliare, di un coordinamento con l'art. 50.5, primo comma, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, che attribuisce, invece, solo in caso di connessione per oggetto o per titolo la competenza su tale materia alla sezione circondariale del tribunale per le persone, per i minorenni e per	-in relazione alla modifica introdotta dalla lettera a) <b>all'articolo 473-bis</b> del codice di procedura civile, che precisa l'applicabilità del nuovo rito unificato anche alle controversie in materia di risarcimento del danno endofamiliare, valuti il Governo l'opportunità di coordinare la nuova previsione con l'articolo 50.5, primo comma, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, <b>nonché di estendere la applicazione del rito di famiglia ad altre controversie quali la richiesta</b>	<b>parzialmente accolta</b>	Con il comma 2 dell'art. 6 è stato modificato l'art. 50.5 del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, al fine di chiarire, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 473- <i>bis</i> c.p.c., che le controversie attratte alla competenza del tribunale per le persone, i minorenni e la famiglia sono altresì quelle che hanno ad oggetto la violazione dei doveri familiari, salvo che la legge disponga diversamente.  Con specifico riferimento all'osservazione formulata dalla Commissione Giustizia del Senato, il Governo evidenzia che le controversie legate alla richiesta di pagamento di somme per contributo al

<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia della Camera dei deputati</u>	<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia del Senato</u>	Esito	Elementi di valutazione desumibili dalla relazione illustrativa
le famiglie;	<b>di pagamento somme per contributo al mantenimento o per spese straordinarie;</b>		mantenimento o per spese straordinarie rientrano già nell'ambito di applicazione dell'articolo 473-bis, primo comma, c.p.c., dal momento che la norma fa riferimento, oltre che ai procedimenti relativi allo stato delle persone, anche a quelli relativi "ai minorenni e alle famiglie", in tal modo ricomprendendo qualsiasi controversia relativa a rapporti familiari, ivi comprese le domande di natura economica.
18. con riferimento <b>all'art. 473-bis.8, primo comma,</b> c.p.c. che stabilisce che "il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento": 18.1. di chiarire se la nullità degli atti del procedimento ivi		<b>non accolta</b>	Il Governo ha ritenuto di dover lasciare all'interprete la qualificazione della nullità – riferita espressamente dalla norma agli atti del procedimento –, considerato anche che le categorie della nullità formale ed extra-formale non trovano riscontro in disposizioni del codice di rito.  In merito al secondo punto, il Governo ha osservato l'assenza di

<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia della Camera dei deputati</u>	<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia del Senato</u>	<b>Esito</b>	<b>Elementi di valutazione desumibili dalla relazione illustrativa</b>
<p>prevista sia formale o extra-formale; 18.2. di prevedere una ulteriore modalità di richiesta di nomina del curatore speciale che consenta al minore di esercitare il diritto riconosciutogli dalla legge delega;</p>			<p>ostacoli alla possibilità che il minore avanzi richiesta di nomina al giudice, ad esempio in sede di ascolto, sottolineando come tale richiesta non è soggetta a requisiti formali e come sia espressamente previsto che in caso di richiesta di minore ultra quattordicenne il giudice debba nominare il curatore. Viene altresì evidenziato che, nel caso in cui non sia pendente un procedimento, l'esigenza di nomina di un curatore speciale può essere rappresentata dal minore nei contesti nei quali si esplica la sua personalità (in ambito scolastico, ad esempio) e veicolata attraverso i servizi sociali o altre istituzioni al Pubblico ministero, il quale a sua volta potrà chiedere la nomina ai sensi degli articoli 79 e 80 del codice di procedura civile.</p>
<p>19. con riferimento <b>all'art 473-bis.8, terzo comma,</b> c.p.c. - che ha</p>		<p><b>non accolta</b></p>	<p>Il Governo non ha ritenuto necessaria una specificazione dei poteri del curatore speciale, rilevando che, in quanto</p>

<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia della Camera dei deputati</u>	<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia del Senato</u>	Esito	Elementi di valutazione desumibili dalla relazione illustrativa
previsto l'introduzione della figura del curatore speciale del minore come parte del processo e non ausiliario del giudice -, di specificare i compiti e i poteri del medesimo curatore speciale;			parte del processo, allo stesso sono attribuiti tutti i poteri propri della parte. Viene, inoltre, osservato che, nel caso di attribuzione di poteri di rappresentanza sostanziale, la relativa specificazione è demandata al provvedimento del giudice al fine di consentire ogni necessario adattamento alle esigenze del caso concreto, mentre la codificazione, in via generale, di poteri di rappresentanza sostanziale, avrebbe l'effetto di irrigidire la norma e di creare problemi applicativi per quanto in essa non previsto o rispetto ai poteri puntualmente indicati. Il Governo ritiene pertanto conforme all'interesse del minore continuare a consentire al giudice di valutare se ricorrano ragioni per l'attribuzione al curatore speciale di poteri di rappresentanza sostanziale.
	- in relazione all'articolo 473-	<b>non accolta</b>	Il Governo non ha ritenuto di dover

<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia della Camera dei deputati</u>	<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia del Senato</u>	Esito	Elementi di valutazione desumibili dalla relazione illustrativa
	<p><i>bis.12</i> del codice di procedura civile, valuti il Governo, in attuazione del criterio di delega dettato dal comma 23, lettera <i>f</i>), della legge n. 206 del 2021 che prevede nelle ipotesi di domande di natura economica «il deposito di copia delle denunce dei redditi e di documentazione attestante le disponibilità mobiliari, immobiliari e finanziarie delle parti degli ultimi tre anni» di sostituire l'obbligo di deposito degli estratti conto relativi agli ultimi 3 anni con l'obbligo di produzione di documentazione attestante i saldi mensili di conto corrente degli ultimi 3 anni, e conseguentemente prevedere, ove le informazioni o le</p>		<p>ricepire l'osservazione in quanto ritiene che la modifica proposta contrasterebbe con il principio di speditezza e concentrazione del processo e con l'esigenza di addivenire quanto prima alla pronuncia dei provvedimenti provvisori. Viene sottolineato come a tal fine, è necessario che il giudice abbia sin dall'inizio compiuta conoscenza delle reali condizioni economiche delle parti, per valutare le quali non sono sufficienti i soli saldi mensili, ma è altresì necessario l'esame delle movimentazioni dei conti correnti.</p>

<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia della Camera dei deputati</u>	<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia del Senato</u>	Esito	Elementi di valutazione desumibili dalla relazione illustrativa
	dichiarazioni dei redditi delle parti dovessero apparire non verosimili o in contrasto con il tenore di vita del soggetto o se le informazioni di carattere economico fornite dai coniugi non risultino sufficientemente documentate, che il Giudice possa disporre anche d'ufficio produzione degli estratti conto e di ogni altra documentazione utile atta a dimostrare i propri redditi e proprietà;		
	-in relazione <b>all'art. 473-bis.14</b> c.p.c., valuti il Governo di sostituire l'inciso «malato di mente» con «persona con disabilità psichica»;	<b>accolta</b>	
20. con riguardo <b>all'art. 473-bis.24</b> , c.p.c. di modificare il richiamo contenuto al		<b>accolta</b>	

<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia della Camera dei deputati</u>	<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia del Senato</u>	Esito	Elementi di valutazione desumibili dalla relazione illustrativa
quinto comma, sostituendo le parole “secondo comma” con le parole “primo comma, numero 2”;			
21. <b>all’articolo 473-bis. 25</b> c.p.c. – che reca la disciplina della consulenza tecnica d’ufficio – di prevedere, in maniera espressa la possibilità per il curatore speciale di partecipare alle operazioni peritali, compresa la fase in cui il consulente tecnico d’ufficio interloquisce con il minore;		<b>non accolta</b>	Il Governo non ha ritenuto opportuno inserire la richiesta modifica, atteso che la qualità di parte processuale rivestita dal curatore speciale del minore lo abilita alla partecipazione alle attività peritali, come avviene per tutte le altre parti del processo (per le quali una simile specificazione non è prevista).
	-in relazione <b>all'articolo 473-bis.34</b> c.p.c, valuti il Governo di chiarire cosa si intenda con l'espressione «Corte d'appello più vicina» competente a decidere del reclamo avverso i	<b>accolta</b>	

<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia della Camera dei deputati</u>	<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia del Senato</u>	Esito	Elementi di valutazione desumibili dalla relazione illustrativa
	provvedimenti temporanei emessi dalla Corte d'appello ove non sia possibile comporre un altro collegio specializzato nella Corte d'appello che ha emesso il provvedimento;		
22. <b>all'art. 473-bis.38</b> c.p.c - di cui viene modificato il primo comma – di prevedere un termine certo al settimo comma del medesimo articolo per la proposizione dell'opposizione avverso l'ordinanza di cui al medesimo articolo;	in relazione <b>all'articolo 473-bis.38</b> c.p.c., valuti il Governo di individuare un termine certo per l'introduzione del giudizio di opposizione;	<b>accolta</b>	
23. con riferimento <b>all'articolo 473 - bis.39</b> , primo comma, c.p.c. - recante le modalità di adozione dei provvedimenti in caso di inadempienze o		<b>accolta</b>	

<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia della Camera dei deputati</u>	<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia del Senato</u>	Esito	Elementi di valutazione desumibili dalla relazione illustrativa
violazioni - di applicare l'art. 473-bis.38 c.p.c. che prevede una fase a cognizione sommaria e solo eventualmente suscettibile di una fase a cognizione piena in caso di opposizione;			
	- in relazione <b>all'articolo 473-bis.51</b> c.p.c, valuti il Governo di indicare analiticamente quale documentazione produrre nel caso di ricorso congiunto, prevedendo un'elencazione <i>ad hoc</i> in quanto il procedimento si presenta diverso da quello giudiziale; sulle disposizioni relative al processo di esecuzione;	<b>accolta</b>	
24. <b>all'articolo 475</b> c.p.c., - relativo alla forma del titolo esecutivo giudiziale e del		<b>non accolta</b>	Il Governo non ha ritenuto necessario inserire i dati del titolo esecutivo non giudiziale nel duplicato informatico, in ragione

<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia della Camera dei deputati</u>	<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia del Senato</u>	<b>Esito</b>	<b>Elementi di valutazione desumibili dalla relazione illustrativa</b>
titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale – di verificare la necessità dell’inserimento dei dati del titolo esecutivo non giudiziario anche nel duplicato informatico al fine di rendere edotto il debitore;			delle caratteristiche del duplicato medesimo, che è identico all’originale.
25. <b>all’art. 492-bis</b> c.p.c. – che non prevede una norma di raccordo tra la fase della consegna al creditore del verbale con le risultanze delle ricerche telematiche (di cui al quarto comma) e le successive fasi di esecuzione del pignoramento e di comunicazione dell’estratto del verbale al terzo, - di rendere maggiormente chiara la formulazione del settimo comma		<b>non accolta</b>	Il Governo ha rilevato che, con riferimento al pignoramento presso terzi cui si riferisce l’osservazione, la disciplina dettata dal settimo comma dell’articolo 492- <i>bis</i> c.p.c. (che prevede la notifica da parte dell’ufficiale giudiziario al debitore e al terzo, di ufficio, del verbale nel quale risulta l’individuazione dei crediti o delle cose nella disponibilità di terzi) è completata dalla norma contenuta all’articolo 543 c.p.c., che disciplina le ulteriori modalità di prosecuzione della procedura, senza che emergano profili di

<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia della Camera dei deputati</u>	<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia del Senato</u>	Esito	Elementi di valutazione desumibili dalla relazione illustrativa
<p>anche al fine di evitare che si diffondano prassi difformi tra i vari tribunali; ancora, di specificare che il contributo di cui all'art. 14 del DPR 30 maggio 2002, n. 115, che deve essere versato dalla parte che presenta l'istanza ai sensi del medesimo art. 492-bis, comma primo, c.p.c., non è invece dovuto se è presentata l'istanza di autorizzazione al presidente del Tribunale per procedere alla ricerca dei beni prima del decorso del termine di cui all'art. 482 c.p.c.;</p>			<p>incertezza interpretativa tali da rendere necessarie modifiche normative.</p>
<p>26. all'<b>articolo 543 c.p.c.</b> di chiarire la portata delle disposizioni in merito al pignoramento eseguito nei confronti di più terzi;</p>	<p>- valuti il Governo di inserire una disposizione che, a completamento della disciplina dell'inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nei termini di</p>	<p><b>accolta</b></p>	

<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia della Camera dei deputati</u>	<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia del Senato</u>	Esito	Elementi di valutazione desumibili dalla relazione illustrativa
	legge, contenuta nell' <b>art. 543</b> del codice di procedura civile, preveda la cessazione dell'obbligo del debitore e del terzo anche nel caso in cui, prima della scadenza dei suddetti termini, il creditore notifica al debitore e al terzo una dichiarazione con la quale comunica l'intervenuto pagamento del debito		
27. all'articolo <b>634 c.p.c.</b> – con riguardo alla verifica dell'autenticità delle fatture elettroniche – di tenere in debita considerazione che il giudice attualmente non ha gli strumenti per accedere ai sistemi informatici dell'Agenzia delle Entrate al fine di verificare la validità del		<b>non accolta</b>	In proposito il Governo rileva che, in base agli ordinari criteri relativi all'onere della prova, l'onere relativo alla trasmissione della fattura attraverso il sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall'Agenzia delle Entrate grava sul ricorrente, senza che sia il giudice a dovere effettuare, di ufficio, una verifica accedendo autonomamente al sistema informatico

<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia della Camera dei deputati</u>	<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia del Senato</u>	Esito	Elementi di valutazione desumibili dalla relazione illustrativa
titolo;			dell'Agenzia delle Entrate.
28. con riguardo all'articolo 4, comma 4 dello schema di decreto, che interviene sull' <b>articolo 179- ter disp. att. c.p.c. e disp. trans.</b> , – recante la disciplina dell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di rivendita – di prevedere un rimedio nei confronti dei provvedimenti relativi all'iscrizione all'albo dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita, previsti dal nono e decimo comma del medesimo articolo;		<b>accolta</b>	
29. con riguardo all'articolo 4, comma 5 dello schema di		<b>accolta</b>	

<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia della Camera dei deputati</u>	<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia del Senato</u>	Esito	Elementi di valutazione desumibili dalla relazione illustrativa
<p>decreto, che introduce <b>l'articolo 196-septies.1 disp. att. c.p.c. e disp. trans.</b>, contenente la disciplina del domicilio digitale: <i>a)</i> di chiarire il riferimento al domicilio digitale elettivo o speciale; <i>b)</i> di sopprimere l'ultimo comma di tale nuova disposizione, in quanto esclude sia il REGINDE, richiamato dal comma 1 del nuovo articolo in commento, sia l'elenco PP.AA., richiamato dal comma 3 del medesimo articolo; <i>c)</i> di razionalizzare la disciplina della mancata comunicazione da parte della cancelleria per causa</p>			

<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia della Camera dei deputati</u>	<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia del Senato</u>	Esito	Elementi di valutazione desumibili dalla relazione illustrativa
imputabile al destinatario;			
30. con riguardo all'articolo 5, comma 6 dello schema di decreto, che introduce <b>l'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002</b> , – recante la disciplina del regime delle spese di giustizia nei procedimenti civili nei quali è parte il P.M. – di considerare anche l'ipotesi in cui il difensore della parte ammessa al patrocinio gratuito a spese dello Stato dichiari di rinunziare alla liquidazione del compenso		<b>non accolta</b>	Il Governo ritiene che il tema risulti estraneo rispetto all'ipotesi disciplinata dall'articolo <i>8-bis</i> , che si riferisce al caso in cui, nei procedimenti civili di cui è parte il pubblico ministero, non ci siano parti (siano esse ammesse o no al patrocinio a spese dello Stato) a carico delle quali sono poste le spese di giustizia, colmando la lacuna normativa relativa a tale ipotesi. La disposizione, pertanto, non riguarderebbe né parti diverse dal pubblico ministero, né la liquidazione del compenso, trattandosi di spese di giustizia
	-si preveda, all' <b>articolo 614- bis, comma secondo</b> , del codice di procedura civile, che il provvedimento	<b>accolta</b>	

<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia della Camera dei deputati</u>	<u>Osservazioni contenute nel parere della Commissione giustizia del Senato</u>	Esito	Elementi di valutazione desumibili dalla relazione illustrativa
	con il quale il giudice dell'esecuzione determina la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento perda efficacia in caso di estinzione del processo esecutivo.		
31. all' <b>articolo 7</b> , che reca le disposizioni transitorie, di verificare la necessità di un rinvio della data di entrata in vigore di tutte le disposizioni del decreto legislativo in esame che richiedano la preventiva messa a punto dei sistemi informatici rispetto alle novità introdotte		<b>non accolta</b>	Il Governo non rileva la necessità di differire l'entrata in vigore, posto che – tenuto conto degli attuali tempi di approvazione definitiva del decreto, della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e della <i>vacatio legis</i> – i sistemi informatici saranno adeguati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo.



